

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 136 e 817-C)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MONNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PREZIOSI Olindo e FOSCHINI

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 novembre 1959 (V. Stampato n. 291)*

*approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 di-
cembre 1961, in un testo unificato, congiuntamente al*

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICCHIOTTI, PAPALIA, JODICE e CIANCA (n. 136)

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta dell'11 aprile 1962 (V. Stampato n. 291-B)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 aprile 1962*

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1962

Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione personale)

ONOREVOLI SENATORI. — Il ritardo con cui giunge ad approvazione la modifica, voluta da senatori e deputati, dell'articolo 582 del Codice penale per quanto concerne la punibilità delle lesioni lievi fra congiunti, non è dipeso da dissenso che si sia manifestato sulla finalità della modifica stessa, ma dal fatto che allo stesso fine erano stati presentanti fin dal 1958 una proposta di legge al Senato e altra alla Camera dei deputati; e anche dal fatto che i testi proposti o accettati dalle rispettive Commissioni non erano concordanti.

Chi scrive fece già, fin dall'aprile 1959, una relazione al disegno di legge Picchiotti ed altri (n. 136-A).

Essi proposero che la seconda parte dell'articolo 582 del Codice penale fosse così modificata: « Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non è stata prodotta con armi il delitto è punito a querela della persona offesa ».

Pacifico e da tutti condiviso il proposito di non considerare aggravata la lesione lieve prevista nell'articolo 582, poté apparire ai proponenti ed, ahimè, apparve al relatore sottoscritto cosa semplice la modifica da apportare: i proponenti, come ora si è richiamato, si limitarono a precisare che era necessaria la querela quando la lesione non era stata prodotta con armi ed era guarita entro dieci giorni.

Il relatore ritenne che non vi fosse altra difficoltà se non quella dell'aggiunta dell'aggravante delle sostanze corrosive usate per produrre la lesione (e ciò per il disposto dell'articolo 585) e concludendo propose questo testo: « Se la lesione non è prodotta con armi o con sostanze corrosive e se la malattia derivata dalla lesione è guarita nel termine di dieci giorni il reato è punito a querela di parte ».

Senonchè era sfuggito ai senatori proponenti e al relatore che gli articoli 583, 585 e l'articolo 577, richiamato nell'articolo 585, prevedono tante altre aggravanti che rendono punibile senza querela la lesione lieve (sostanze venefiche, premeditazione, articolo 61, n. 1 e 4, latitanza, eccetera). Talchè, con quel testo, non solo si sopprimeva l'aggra-

vante della parentela e affinità ma, senza volerlo, si sopprimevano anche le altre aggravanti previste negli articoli 576, 577 e 583 del Codice penale.

Si potrebbe opporre dai senatori proponenti che quella soppressione era pensata e voluta, sempre però nel caso di lesione fra congiunti; ma non sembra nè accettabile nè giustificabile che aggravanti applicabili *erga omnes* per ragioni obiettive possano essere escluse per ragioni soggettive di parentela.

A questo punto e per dare a Cesare quel che è di Cesare occorre lealmente dire che in quell'errore non cadde la IV Commissione della Camera dei deputati la quale propose questa modifica: « Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorra alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, *eccetto* quelle indicate al n. 1 e nell'ultimo capoverso dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ». Qui il testo — che appariva esplicito e chiaro nella premessa della proposta di legge Preziosi e altri, là dove si precisava che la lesione personale guarita entro dieci giorni, *se mancava ogni altra aggravante*, non si doveva considerare perseguibile d'ufficio quando fosse cagionata dall'ascendente o dal discendente, dal coniuge, dal fratello o dalla sorella, dal padre o dalla madre adottivi o dal figlio adottivo o dall'affine in linea retta — diventava contorto e oscuro o certamente meno esplicito a causa di quell'*eccetto* che in realtà starebbe a significare « anche se concorrono... ». E per vero non si trattava di stabilire una eccezione, ma di rimuoverla: la regola dell'attuale articolo 582 è che occorre la querela di parte quando la lesione è guarita entro dieci giorni e non vi sono altre aggravanti: chi ha ferito lievemente persona non parente nè affine beneficia di tale norma ma non può beneficiarne il parente o l'affine: ecco l'eccezione da rimuovere per eliminare gli inconvenienti a cui ha dato luogo.

Deve essere ben chiaro che la modifica viene attuata esclusivamente per far sì che la punibilità della lesione fra congiunti sia condizionata alla querela della parte offesa quando è guarita nei dieci giorni e non

vi sono altre aggravanti che impongano il procedimento d'ufficio.

Lo scopo che ci si propone è quello di rendere possibile al Giudice di chiudere senza condanna un procedimento cui le parti, strette da vincoli di sangue o di affinità, riconciliatesi, intendano rinunciare. Ma deve trattarsi di fatti di modesta entità penale, tali cioè che non denotino particolare dolo che si concreti in alcun'altra circostanza aggravante (suppongasì l'uso di veleno o di armi o di sostanze corrosive).

Quid juris se l'aggravante della parentela o della affinità prevista nell'articolo 577, n. 1 e capoverso, concorre con altra aggravante? Cioè: se il reato risulta perseguibile d'ufficio perchè — supponiamo — è commesso con armi, concorrerà con questa aggravante anche quella della parentela o affinità che restano valide, in base all'articolo 585, per i casi di lesioni gravi o gravissime o per l'omicidio?

Il relatore ritiene di interpretare il pensiero della Commissione rispondendo che non si tratta di abolire per tutti i casi l'ag-

gravante prevista nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, ma solo di negarne la applicabilità nei casi previsti dalla seconda parte dell'articolo 582. Pertanto il testo che il relatore propone è questo, da inserire per maggior chiarezza dopo il primo capoverso dell'articolo 585: « Nei casi previsti dalla seconda parte dell'articolo 582 non si applicano le aggravanti previste nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577 ».

È ovvio che, corrispondentemente, occorre modificare il titolo del disegno di legge, ponendo al posto dell'articolo 582 l'articolo 585 del Codice penale.

In questo modo può eliminarsi il rischio di contraddizione fra l'articolo 582 e l'articolo 585 e nulla vieta che gli aggravamenti di pena previsti nell'articolo 585 siano applicati tutte le volte che l'aggravante della parentela e dell'affinità concorre con altre aggravanti, cioè quando la lesione personale è aggravata da altre circostanze soggettive o oggettive.

MONNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Modifica all'articolo 582 del Codice penale
(lesione personale)***Articolo unico.*

L'articolo 582 del Codice penale è così modificato:

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica all'articolo 585 del Codice penale*Articolo unico.*

Dopo il primo capoverso dell'articolo 585 del Codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Nel casi previsti dalla seconda parte dell'articolo 582 non si applicano le aggravanti previste nel n. 1) e nell'ultima parte dell'articolo 577 ».